



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201040

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Alle APSP della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

All'Associazione delle Residenze
per anziani dell'Alto Adige

All'Unione provinciale istituzioni
per l'assistenza (UPIPA)

Alle Camere di commercio, industria artigianato
e agricoltura di Trento e di Bolzano

Oggetto: Legge 31 luglio 2023, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”. Sospensione facoltativa dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.

L'articolo 1, comma 1 della l. n. 100/2023 ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 61/2023.

Tra le altre, riveste particolare interesse per le amministrazioni in indirizzo la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi) del d.l. n. 61/2023:

DL n. 61/2023	DL n. 61/2023 come convertito dalla L. n. 100/2023
<p data-bbox="177 501 751 600">Art. 4 <i>Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi</i></p> <p data-bbox="156 631 772 1301">1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.</p>	<p data-bbox="831 501 1406 600">Art. 4 <i>Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi</i></p> <p data-bbox="810 631 1426 1402">1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.</p>

La modifica in questione accoglie la richiesta di un intervento correttivo dell'articolo 4 del d.l. n. 61/2023 avanzata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome: **la sospensione** dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali per i soli soggetti residenti o domiciliati alla data del 1° maggio 2023 nei comuni alluvionati di cui all'Allegato n. 1 del d.l. n. 61/2023 **non è più prevista in termini obbligatori, ma è ora formulata in termini meramente facoltativi.**

Pertanto le amministrazioni che **non** intendano sospendere i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, una volta decorso il termine "ordinario" (ad es. 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale) previsto per la presentazione delle domande di partecipazione e dopo aver valutato l'ammissibilità delle domande pervenute, potranno procedere senz'altro alla calendarizzazione/svolgimento delle prove di esame, secondo la tempistica prevista dai rispettivi bandi di concorso e regolamenti organici, **dando opportuno avviso di tale scelta sul proprio sito internet.**

La l. n. 100/2023 non ha invece modificato il comma 4 dell'articolo 4 del d.l. n. 61/2023: per i concorsi già scaduti alla data del 1° maggio 2023, che vedano tra i candidati ammessi alla partecipazione soggetti residenti o domiciliati alla data del 1° maggio 2023 nei comuni alluvionati di cui all'Allegato n. 1 del d.l. n. 61/2023, le amministrazioni che hanno (o avevano) in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 potranno (o meglio: dovranno) prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 4, c. 4, primo periodo, d.l. n. 61/2023).

Come si è già detto nella precedente Nota informativa del 20 giugno u.s., pur nel silenzio del d.l. 61/2023 (e della legge di conversione) sul punto, si ritiene che – ai fini dell'economicità del procedimento – le amministrazioni che vedano tra i candidati ammessi alla partecipazione a procedure di concorso (già scadute alla data del 1° maggio 2023) soggetti residenti o domiciliati alla data del 1° maggio 2023 nelle zone alluvionate, potranno valutare l'ipotesi di un rinvio dopo la data del 31 agosto 2023 delle prove di esame già calendarizzate, così da non dover prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Franceschi Paolo tel. 0461 201037
e-mail: paolo.franceschi@regione.taa.it.

Per i comuni della provincia di Bolzano la traduzione in lingua tedesca della presente nota sarà inviata prima possibile.